

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

1. OGGETTO DEL CONTRATTO E ALLEGATI

1.1 Oggetto del contratto è la somministrazione al cliente ("Cliente Domestico", la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale che acquista energia elettrica per i soli usi abitativi oppure "Cliente non Domestico", la persona fisica o giuridica che conclude il Contratto per scopi inerenti l'attività imprenditoriale o professionale) da parte di Ajò Energia Srl ("il Fornitore") con sede legale in Cagliari, via Francesco Cuscia 101, 09131, codice fiscale e partita IVA 03839870924, REA 301144, di energia elettrica e gas naturale presso il punto di prelievo ("POD") e/o il punto di riconsegna ("PDR"). 1.2 Il modulo per la Richiesta di fornitura del cliente finale ("Modulo di Richiesta"), le presenti condizioni generali di fornitura ("CGF") e le "Condizioni Tecnico-Economiche" ("CTE") e tutti gli ulteriori allegati, costituiscono nel loro complesso il contratto di fornitura ("Contratto") che il Cliente individuato nel Modulo di Richiesta sottoscrive con il Fornitore. Il Contratto si intende valido anche per l'attivazione di una sola fornitura. 1.3 Le disposizioni contenute nel Modulo di Richiesta e nelle CTE prevalgono sempre sulle CGF. In caso di contrasto devono ritenersi sempre prevalenti le CTE.

2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E AVVIO DELLE FORNITURE

2.1 La proposta di contratto, presentata dal Cliente al Fornitore attraverso la sottoscrizione del Modulo di Richiesta, attraverso canale telefonico o altri canali telematici, è valida e irrevocabile per 45 giorni dalla trasmissione della comunicazione. 2.2 Il Cliente dichiara che tutti i dati resi al Fornitore nel Contratto sono esatti e corrispondenti al vero ed attesta altresì di avere la titolarità e il diritto all'utilizzazione degli impianti necessari per fruire del Servizio erogato dal Fornitore. 2.3 Il Contratto si intende perfezionato nel momento in cui il Cliente riceve l'accettazione scritta da parte del Fornitore tramite qualunque mezzo (esempio SMS, e-mail, posta ordinaria ecc.) preventivamente concordato con il Cliente. Nel caso in cui il Contratto sia concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, lo stesso è reso disponibile su supporto durevole, su richiesta del Cliente. 2.4 Nel caso in cui il Contratto sia concluso fuori dai locali commerciali o a distanza, il Cliente Domestico ha facoltà di recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto. Le attività necessarie all'esecuzione del contratto saranno avviate dopo tale periodo, salvo il caso in cui il Cliente richieda espressamente l'esecuzione del contratto prima di tale termine. In quest'ultimo caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 9.6 e 9.7 del Codice di Condotta Commerciale. 2.5 Il Cliente, con la sottoscrizione del Contratto, conferisce mandato con rappresentanza al Fornitore affinché proceda in suo nome e per suo conto a recedere dal contratto con il fornitore uscente. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito. 2.6 La somministrazione al Cliente di gas naturale e/o di energia elettrica da parte del Fornitore sarà tempestivamente avviata, nel rispetto delle tempistiche regolate dall'ARERA, e avrà inizio entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione del Contratto. Trascorso infruttuosamente tale termine, il contratto si intenderà risolto. 2.7 L'avvio delle forniture è condizionato al buon esito delle verifiche di fattibilità tecnica e affidabilità finanziaria svolte dal Fornitore nei confronti del Cliente. Il Fornitore potrà a suo insindacabile giudizio, non dar corso alla fornitura nei seguenti casi: a. i dati forniti dal Cliente siano incompleti e/o resi in modo non corretto; b. il Cliente risulti iscritto nel registro dei protesti e/o sottoposto a procedure esecutive; c. il Fornitore sia informato del fatto che il Cliente sia stato in precedenza titolare del medesimo POD/PDR o di un altro POD/PDR interrotto a seguito di morosità secondo le procedure del TIMOE e/o TIMG; d. (valido per la sola fornitura di gas naturale) il PDR sia stato servito nel recente passato dal fornitore di Default o di Ultima Istanza; e. la fornitura risulti già sospesa per morosità o sia pervenuta al Distributore una richiesta di sospensione relativa allo stesso punto; f. il punto risulti oggetto di una richiesta di indennizzo CMOR. Il Fornitore si riserva il diritto di non attivare i servizi anche per motivazioni differenti dalle precedenti. 2.8 Il Cliente è consapevole che ai sensi del TIMOE e del TIMG, prima dell'avvio fornitura, ai fini di esercitare la facoltà della revoca dell'attivazione, il SII e il Distributore sono tenuti a mettere a disposizione del Fornitore le informazioni e i dati necessarie circa il POD e il PDR oggetto dello Switching; 2.9 Nel caso in cui venga attivata solo una delle forniture (GAS/EE), se richieste entrambe dal Cliente, il Contratto resterà pienamente valido per la sola fornitura attivata. 2.10 Il Cliente può richiedere di voler dare esecuzione al contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento. Tale richiesta può comportare un anticipo dell'avvio della fornitura rispetto ai tempi standard, pur non garantendo l'avvio della fornitura entro i termini del ripensamento. Se il Cliente non richiede l'esecuzione del contratto prima del termine di ripensamento, le attività necessarie saranno avviate solo dopo tale periodo. Se il Cliente effettua la richiesta di esecuzione del contratto prima del termine di ripensamento, potrà comunque esercitare il ripensamento, ma sarà tenuto a corrispondere gli eventuali costi già sostenuti, nonché gli eventuali corrispettivi di fornitura previsti dal contratto, secondo quanto previsto dall'art. 9.6 della Allegato A alla deliberazione 366/2018/R/com.

3. DURATA, RECESSO

3.1 Per entrambe le forniture il Contratto è a tempo indeterminato, con decorrenza rispettivamente dalle date di effettivo inizio della somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale che possono essere anche distinte. Tale previsione si applica anche in caso di altra durata eventualmente indicata nelle Condizioni Economiche, che si intende riferita esclusivamente al periodo di applicabilità delle condizioni economiche stesse. Qualora la data di effettivo inizio della fornitura, limitatamente al singolo Punto di Prelievo/ Punto di Riconsegna, non coincidesse con la data di inizio della somministrazione indicata nella Proposta di Contratto, il Fornitore provvederà ad informare tempestivamente il Cliente dell'eventuale nuova data di avvio e delle cause dell'avvenuto ritardo tramite lettera o altro mezzo concordato con il cliente.

3.2 Il Cliente ha facoltà di esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso unilaterale dal Contratto per cambio fornitore senza oneri, nel rispetto delle seguenti tempistiche: a. entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio venditore nel caso in cui il recesso sia esercitato al fine di cambiare fornitore; b. 1 (uno) mese, che decorrerà dalla data di ricezione della comunicazione di recesso, se esercitato al fine di cessare la fornitura, ai sensi della Del. 302/2016/R/com e s.m.i. in materia di recesso dai contratti. Il Cliente che intenda recedere dal contratto al fine di cambiare fornitore si avvale del nuovo fornitore per l'inoltro della comunicazione di recesso. Qualora, invece, il Cliente eserciti il diritto di recesso al fine di cessare la fornitura, inoltra personalmente e direttamente il recesso al proprio fornitore a mezzo PEC, fax o raccomandata a/r. 3.3 Il Fornitore potrà recedere unilateralmente dal Contratto con un preavviso pari a 6 (sei) mesi, anche limitatamente ad una delle forniture, in qualunque momento e senza oneri, inviando comunicazione scritta al Cliente mediante raccomandata A/R o PEC. Il suddetto termine di preavviso decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente.

4. TRASPORTO, DISPIACCAMENTO E RELATIVI MANDATI (ENERGIA ELETTRICA)

4.1 Il Cliente conferisce a titolo gratuito mandato irrevocabile ed esclusivo, senza rappresentanza, con espresa facoltà di sub-mandato, al Fornitore per la sottoscrizione del contratto con il Distributore per il trasporto dell'energia elettrica presso il POD ("Contratto di Trasporto") e del contratto con Terna S.p.A. per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica relativamente al POD ("Contratto di Dispacciamento"). 4.2 Il Cliente conferisce a titolo gratuito al Fornitore, inoltre, mandato con rappresentanza esclusivo e irrevocabile, con espresa facoltà di sub-mandato per la sottoscrizione, in nome e per conto del Cliente, del contratto di connessione con il Distributore ("Contratto di Connessione"). 4.3 I costi che dovessero essere addebitati dal Distributore per l'espletamento di eventuali pratiche di connessione e/o per operazioni sull'utenza - come ad esempio, sudentri, aumenti di potenza, sostituzione e/o spostamento del Misuratore - saranno sostenuti dal Cliente su richiesta del Fornitore, eventualmente maggiorati dei relativi costi amministrativi secondo gli importi indicati all'interno delle CTE. 4.4 Il Cliente conferisce, inoltre, a titolo gratuito mandato senza rappresentanza, irrevocabile ed esclusivo al Fornitore, con espresa facoltà di sub-mandato, per la partecipazione alle procedure di assegnazione della capacità di importazione o di altre forme di approvvigionamento relativamente al POD, nonché possa beneficiare dei diritti ai sensi dell'art. 3.12 del D. Lgs. 79/99 in relazione all'energia elettrica. 4.5 Con la sottoscrizione del Contratto, il Cliente prende atto dei relativi obblighi che derivano da suddetti contratti, ossia: a) mantenere gli impianti in sicurezza e adeguarli alle norme tecniche, di volta in volta applicabili; b) non effettuare prelievi eccedenti la potenza o la pressione disponibile o comunque fraudolenti o irregolari; c) permettere ispezioni e verifiche sui propri impianti e sui contatori; d) non manomettere le apparecchiature del Distributore e non alterare le misurazioni dei consumi; e) pagare i corrispettivi richiesti per le attività svolte dal Distributore. Il Cliente terrà indenne il Fornitore da qualsiasi responsabilità o onere nei confronti della Società di Distribuzione e dei terzi, che dovesse derivare dall'inadempimento degli obblighi di cui al Contratto di Trasporto, al Contratto di Dispacciamento, Distribuzione e al Contratto di Connessione. 4.6 Il Fornitore opera in qualità di sola Controparte commerciale e non è anche utente del trasporto e del dispacciamento EE/servizio di distribuzione GAS. In caso di risoluzione del contratto tra l'utente del trasporto e dispacciamento o del servizio di distribuzione e il Fornitore, ai sensi del TIMOE e del TIMG, il presente contratto è da intendersi risolto e in tal caso la fornitura sarà garantita dall'esercente il servizio di maggior tutela, per la fornitura di energia elettrica e dal fornitore di ultima istanza, per la fornitura di gas naturale, in coerenza con la normativa vigente. 4.7 Dal 1° gennaio 2022, i consumi di energia elettrica saranno soggetti al "corrispettivo mercato capacità". Il corrispettivo, regolato dalla delibera 566/2021, verrà dettagliato in bolletta, e sarà applicato ai consumi nella misura definita per il servizio di Tutela Graduali e per le offerte PLACET, e puntualmente aggiornato al valore comunicato da ARERA.

5. TRASPORTO E RELATIVI MANDATI (GAS NATURALE)

5.1 La fornitura del gas è effettuata a deflusso libero, misurato da contatore. 5.2 Il gas verrà consegnato in corrispondenza del punto di riconsegna tra l'impianto di proprietà del Distributore o gestito dal Distributore e dell'impianto di proprietà o gestito dal Cliente a valori di pressione resi disponibili dall'azienda distributrice e previsti dal Codice di Rete di Distribuzione. Eventuali richieste di intervento inerenti al gruppo di misura, ad eccezione del pronto intervento, devono essere indirizzate al Fornitore, il quale si farà carico di veicolare al Distributore responsabile del servizio in conformità con la normativa in tema di qualità commerciale (Del. 574/2013/R/gas - RQDG). Il Fornitore per il Punto di Riconsegna provvederà a stipulare il contratto di distribuzione gas. Il Fornitore richiederà al Distributore, per conto del Cliente, l'esecuzione di attività relative alla gestione del Punto di Riconsegna, quali, a titolo esemplificativo, spostamento del gruppo di misura, verifica della pressione della fornitura, verifica del funzionamento del gruppo di misura. I costi che dovessero essere addebitati dal Distributore per prestazioni accessorie e opzionali di cui al Codice di rete tipo (Allegato 2 alla Del. 108/06 e successive modifiche ed integrazioni) tra cui l'esecuzione di lavori semplici e complessi, l'attivazione e disattivazione della fornitura, la verifica del gruppo di misura, ecc. saranno sostenuti dal Cliente su richiesta del Fornitore, eventualmente maggiorati dei relativi costi amministrativi secondo gli importi indicati all'interno delle CTE. 5.3 Per quanto precede, il Fornitore non sarà ritenuto responsabile di alcuna interruzione o irregolarità della fornitura, ivi comprese le sospensioni della stessa dovute ad attività di manutenzione, riparazione, guasti agli impianti di proprietà del Distributore, manomissione del contatore. In nessuno dei suddetti casi il Cliente avrà diritto al risarcimento di danni né quanto sopra potrà costituire motivo di anticipata risoluzione del CONTRATTO da parte del Cliente. Nei casi di manomissione del contatore, il Contratto si intende sospeso, fatta salva la fatturazione degli oneri passanti, che il Distributore dovesse fatturare al Fornitore.

6. CONDIZIONI ECONOMICHE E REVISIONE

6.1 Le condizioni economiche della somministrazione sono indicate nell'Offerta Economica e precisamente nell'Allegato "Condizioni Tecnico-Economiche" (CTE) che il Cliente dichiara di avere ricevuto e di averne preso attenta visione, con la sottoscrizione del Modulo di Richiesta o successivamente alla conclusione tramite registrazione vocale. 6.2 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Sono a carico del Cliente: a) corrispettivo per il servizio di trasporto risultante dall'applicazione dell'opzione tariffaria del Distributore (di seguito "Opzione tariffaria di trasporto"), comprensiva dei corrispettivi per il prelievo di energia reattiva; b) corrispettivi per il servizio di trasmissione e misura pubblicati periodicamente dall'ARERA; c) componenti Asos e Arim e componenti UC previste dalla normativa vigente, nonché di eventuali voci aggiuntive stabilite e/o approvate dall'ARERA, tra cui il corrispettivo a copertura degli squilibri del sistema di perequazione, dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica e tutte le componenti passanti; d) corrispettivo relativo ai costi di commercializzazione come descritto sulle Condizioni Economiche di fornitura; e) i corrispettivi a copertura dei costi di dispacciamento, come definiti dalle Dell. 111/06, 156/07 e successive modifiche ed integrazioni; f) imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di energia elettrica, nonché dell'IVA; g) eventuali corrispettivi aggiuntivi stabili e/o approvati dall'ARERA o definiti dal Distributore locale. 6.3 (articolo specifico per la sola fornitura di gas naturale) Sono a carico del Cliente le componenti tariffarie previste dal vigente quadro normativo e/o specificate sulle condizioni economiche di fornitura (Dell. ARG/gas 159/08 (RTDG) e ARG/gas 64/09 (TIVG) dell'Autorità di Regolamentazione per Energia Reti e Ambiente, di seguito "ARERA", e successivi aggiornamenti) e valide per la località ove è ubicata la fornitura a copertura dei costi di Trasporto, Distribuzione, Vendita al dettaglio e ulteriori oneri di sistema, oltre che delle imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di gas naturale, dell'IVA e di eventuali corrispettivi aggiuntivi stabili e/o approvati dall'ARERA o definiti dal Distributore locale e periodicamente aggiornati. 6.4 (articolo specifico per la sola fornitura di gas naturale) La determinazione dei corrispettivi per la fornitura risente dell'applicazione di due distinti coefficienti: il potere calorifico superiore convenzionale di fatturazione (PCS) di un metro cubo di gas distribuito nella località misurato alle condizioni standard, determinato come previsto dall'Allegato A alla Del. ARG/gas 64/09 (TIVG) e s.m.i.; il coefficiente C di correzione alle condizioni standard dei consumi rilevati presso un punto di riconsegna il cui Gruppo di misura non sia dotato di apparecchiature di correzione elettronica della misura alle condizioni standard, secondo le previsioni di cui all'Allegato A alla Del. 775/2016/R/gas (RTDG) e s.m.i. 6.5 Le condizioni economiche restano valide per il periodo definito all'interno delle CTE, alla scadenza del quale, in mancanza di un aggiornamento comunicato secondo l'art. 14, esse si intendono rinnovate per un ulteriore periodo pari all'originario.

7. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

7.1 La fatturazione avrà periodicità mensile, salvo diversa periodicità indicata nelle CTE o diverso accordo stabilito con il cliente anche in corso di fornitura. Il Fornitore si riserva il diritto di emettere con cadenza differente le fatture di importo inferiore a 30.00€. 7.2 Le bollette saranno emesse conformemente a quanto stabilito alla Del. 501/2014/R/com - Allegato A (Bolletta 2.0) e s.m.i.. Sarà quindi prevista una "bolletta sintetica" che costituisce fattura ai fini della normativa fiscale e che contiene gli elementi minimi individuati dalla disciplina della Bolletta 2.0; il dettaglio della fattura sarà disponibile al Cliente su richiesta esplicita di quest'ultimo e messo a disposizione tramite posta elettronica o altri canali a disposizione del Fornitore. 7.3 Per richieste di attivazione a parità di caratteristiche di connessione, saranno utilizzati per la fatturazione i dati tecnici comunicati dal Distributore Locale. La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi del Cliente, resi disponibili al Fornitore dal Distributore o sulla base delle autoletture del Cliente. Per la sola fornitura di gas, in caso di mancata raccolta della misura da parte del Distributore secondo le tempistiche imposte dalla Del. ARG/gas 64/09 (TIVG) e s.m.i., nel caso di clienti titolari di PDR dotati di misuratori non accessibili o parzialmente accessibili, il Fornitore ne darà comunicazione nella prima bolletta utile al Cliente, in accordo con quanto trasmesso dal Distributore; nel caso invece di clienti titolari di PDR dotati di misuratori accessibili, il Cliente riceverà nella prima bolletta utile un indennizzo automatico pari a 35,00 euro secondo le previsioni di cui alla 574/2013/R/gas (RQDG) e successive modifiche e integrazioni in tema di qualità commerciale. Qualora i dati di cui sopra non dovessero essere disponibili in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati: - per la fornitura di energia elettrica, in base a stima del Fornitore ottenuta mediante il metodo prodie applicato ai dati disponibili seguenti e con questo ordine prioritario: a) dati storici di consumo; b) consumo annuo calcolato in base ai dati tecnici e alla tipologia di fornitura (residente o non residente) del Punto di prelievo comunicati dal Distributore; c) autolettura del Cliente - per la fornitura di gas naturale sulla base dei dati disponibili e con questo ordine prioritario: a) autolettura del Cliente; b) consumo stimato calcolato mediante applicazione dei profili di prelievo standard definiti dall'ARERA con Del. 229/2012/R/gas e successive modifiche e integrazioni per lo specifico punto di riconsegna, ai seguenti dati: i) consumo storico annuo oppure, in mancanza di tale dato, ii) consumo annuo comunicato dal Distributore sulla base dei dati tecnici del Punto di Riconsegna. Il conguaglio sui consumi avverrà, per la somministrazione di energia elettrica, con la prima fattura utile successiva alla ricezione dei dati reali di consumo rilevati dal Distributore; per la somministrazione di gas naturale avverrà con la prima fattura utile successiva alla ricezione dell'autolettura da parte del Cliente o della lettura del Misuratore da parte del Distributore. 7.4 Il Cliente è tenuto al pagamento dell'intero corrispettivo indicato in fattura entro e non oltre il termine di scadenza ivi indicato, comunque non inferiore a 20 (venti) giorni rispetto alla data di emissione della fattura stessa, secondo le modalità scelte dal Cliente tra quelle indicate nella Richiesta di fornitura. 7.5 Il Cliente non potrà procedere alla sospensione del pagamento, deferirlo o ridurlo neanche in caso di contestazione, ad eccezione del caso in cui il Cliente abbia fatto ricorso alla procedura di conciliazione ai sensi del TICO. I pagamenti non potranno essere compensati con eventuali crediti che il Cliente vanti nei confronti del Fornitore, salvo diverso ed espresso accordo tra le parti. 7.6 Il Cliente servito nel Mercato libero qualora titolare di Bonus sociale GAS e/o EE ha la possibilità di ottenere la rateizzazione, secondo quanto stabilito dalla Del. 584/2015/R/com e s.m.i. limitatamente a: i. fatture che contabilizzano consumi riferiti al periodo di agevolazione; ii. fatture emesse durante il periodo di agevolazione pur riferendosi a consumi progressi e limitatamente ai casi di: a) per i POD domestici qualora la bolletta contenente i ricalcoli per casi diversi dal successivo c) sia superiore al centocinquanta per cento dell'addebito medio delle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente i ricalcoli; b) per i POD non domestici in BT trattati monorari qualora la bolletta contenente i ricalcoli per casi diversi dal successivo c) sia superiore al duecentocinquanta per cento dell'addebito medio delle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente i ricalcoli; c) a seguito di malfunctionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, qualora venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura; d) nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione prevista dal contratto; e) nei casi di fatturazione di importi anomali, diversi dai casi precedenti, così come previsti dal TIQV; La rateizzazione deve essere presentata entro i dieci (10) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della medesima bolletta e non potrà essere richiesta per importi inferiori a 50€. La rateizzazione sarà attuata secondo le disposizioni di cui all'art. 13.bis del TIV, per gli importi riferiti all'energia elettrica, e 12.bis del TIVG per gli importi riferiti al gas naturale. 7.7 Al Cliente servito nel Mercato libero GAS e/o EE non titolare di Bonus sociale non è concessa la possibilità di rateizzare le fatture.

8. RITARDATO PAGAMENTO E PROCEDURA DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

8.1 In caso di ritardato pagamento delle fatture si applicherà alla somma dovuta l'interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (art. 2 D.lgs. 24 giugno 1998 n. 213), aumentato di 3,5 (tre virgola cinque) punti percentuali, per ogni giorno di ritardato pagamento e senza necessità di formale messa in mora da parte del Fornitore, oltre le spese ed i costi per le attività di sollecito nei confronti del Cliente e le maggiorazioni previste nelle CTE e fatta in ogni caso salva la possibilità di applicare interessi diversi come da accordi espressamente sottoscritti nella relativa Offerta Economica. 8.2 Nel rispetto della regolazione vigente, in caso di omesso o parziale pagamento della/e fatture relativa/e alla fornitura di gas naturale e/o energia elettrica alla data di scadenza del pagamento indicata nella fattura stessa, il Fornitore invierà al Cliente - già dal giorno immediatamente successivo a quello di scadenza della fattura - una comunicazione di costituzione in mora a mezzo raccomandata e/o posta elettronica certificata, nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo PEC, contenente l'invito a provvedere al pagamento dell'insoluto entro il termine ultimo indicato nella medesima comunicazione. Tale termine non potrà, a seconda dei casi, essere inferiore a 25 (venticinque) giorni solari per le forniture di energia elettrica con misuratore che permette la riduzione della potenza disponibile o pari a 40 (quaranta) giorni solari per le forniture gas e per le altre forniture di energia elettrica dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora. Nel caso in cui il Fornitore, alla scadenza del termine ultimo di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora, rilevi il permanere dello stato di morosità del Cliente, per un importo eccedente l'eventuale deposito cauzionale, avrà il diritto di chiedere al Distributore locale la sospensione della fornitura di energia elettrica e/o la Chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità decorsi non meno di 3 (tre) giorni lavorativi dal termine ultimo di pagamento. Limitatamente alla fornitura di energia elettrica, il Distributore prima di procedere alla sospensione della fornitura dovrà comunque effettuare una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% (quindici per cento) della potenza disponibile. Tale riduzione è effettuata dal Distributore per i soli punti di prelievo connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di perdurato mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura. Resta inteso che, nel caso di impossibilità a procedere con la sospensione della fornitura il Fornitore si riserva di richiedere al Distributore locale l'intervento di Interruzione della fornitura di energia elettrica/gas, qualora tecnicamente fattibile. L'eventuale interruzione dell'alimentazione del POD/PDR comporterà la risoluzione del contratto di vendita con il Cliente. 8.3 In deroga a quanto previsto dal presente articolo, il Fornitore può richiedere la sospensione della fornitura immediatamente ed autonomamente senza bisogno di alcun avviso al Cliente, e senza concedere alcun preavviso, in caso di prelievo fraudolento, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura, di riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per morosità, ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto. In tali casi il Contratto verrà risolto di diritto. 8.4 Qualora la morosità riguardi sia la fornitura di energia elettrica che quella di gas naturale, il Fornitore potrà sospendere uno o entrambi i servizi di somministrazione in relazione al quale il Cliente risulti moroso, sempre nel rispetto delle previsioni indicate al presente articolo e salvo altresì il diritto del Fornitore di valutare la gravità della rilevata e reiterata morosità al fine di tutelarsi per le opportune iniziative. 8.5 In ogni caso, la fornitura non può essere sospesa nei seguenti casi: a) qualora non sia stata effettuata la comunicazione di costituzione in mora nei termini e nelle modalità previste dai precedenti commi; b) qualora il Cliente finale abbia comunicato al Fornitore l'avvenuto pagamento secondo la modalità previste nelle presenti CGF; c) qualora l'importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale all'ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente applicata dal Fornitore e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione; d) qualora il Fornitore non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dal Distributore locale o relativo a fatturazione di importi anomali salvo che l'importo anomalo sia inferiore o uguale a 50 euro o il reclamo sia stato inviato dal Cliente oltre i 10 (dieci) giorni successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo o relativo all'attribuzione al cliente di una presunta responsabilità per la fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni; e) qualora la morosità sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per fattispecie diverse dalla fornitura e che non siano previste esplicitamente nel Contratto. 8.6 Ajò Energia si riserva di promuovere ogni azione stragiudiziale o giudiziale che riterrà opportuna per il recupero coattivo del proprio credito. In particolare, il Fornitore, al fine di riscuotere il proprio credito dal Cliente moroso potrà altresì attivare le seguenti procedure: a) recupero del credito in via stragiudiziale mediante conferimento dell'incarico ad una o più società o studi legali esterni con conseguente addebito al Cliente moroso delle spese e costi da ciò derivanti; b) recupero del credito in via giudiziale mediante conferimento dell'incarico ad uno o più legali di fiducia, i cui costi all'esito del giudizio potranno essere addebitati interamente a carico del Cliente moroso. 8.7 La sospensione della somministrazione non interrompe la fatturazione dei corrispettivi previsti dalla normativa vigente e la riattivazione della somministrazione potrà avvenire solo dopo la risoluzione delle violazioni contestate. 8.8 Resta inteso che il Cliente sarà tenuto al pagamento di qualsiasi onere, spesa, comprese le maggiorazioni indicate nelle CTE, sostenute dal Fornitore per l'applicazione delle procedure del presente articolo, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: a) spese di invio di solleciti di pagamento e relative maggiorazioni; b) spese di distacco e riallaccio della fornitura, addebitate dal distributore locale e relative maggiorazioni; c) spese per il recupero stragiudiziale e relative maggiorazioni. Resta sempre salvo il diritto del Fornitore di rivalersi sul Cliente per il risarcimento del maggior danno. 8.9 Il Fornitore, in aggiunta alle procedure descritte nel presente articolo, in caso di morosità si riserva il diritto di risolvere il contratto, dandone semplice comunicazione rispettando il preavviso minimo previsto dalla normativa vigente, in deroga comunque alle tempistiche di cui all'art. 3 delle presenti CGF.

9. GARANZIE

9.1 A garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del Contratto, il Cliente è tenuto al versamento di un deposito cauzionale in relazione ai prelievi effettuati per singolo POD o PDR, che verrà corrisposto mediante addebito nella prima fattura, il cui importo è definito all'interno delle CTE. Il Fornitore, in caso di inadempimento da parte del Cliente, potrà trattenere il deposito cauzionale sino a concorrenza dell'importo non versato dal Cliente. In questo caso, il Cliente è tenuto a ricostituire il deposito cauzionale per l'intero ammontare entro il termine di 15 (quindici) giorni dal momento in cui il deposito sia stato trattenuto. 9.2 Il Fornitore, in corso di fornitura, si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di richiedere l'integrazione del deposito cauzionale fino ad un importo pari alla stima di 5 mesi di fornitura. 9.3 In caso di cessazione della somministrazione, il deposito cauzionale verrà restituito al Cliente, dopo che il Cliente stesso avrà provveduto al pagamento di tutti gli eventuali importi dovuti nei confronti del Fornitore, maggiorati degli interessi legali eventualmente maturati. 9.4 Il mancato versamento del deposito cauzionale entro i termini sopra detti e l'estinzione, la riduzione, la mancata reintegrazione o il mancato adeguamento entro i termini delle garanzie di cui al presente articolo, comporteranno la risoluzione del presente Contratto, come meglio specificato ai sensi del successivo articolo 11.

10. INTERRUZIONE, SOSPENSIONE O DIMINUIZIONE DELLA FORNITURA E FORZA MAGGIORE

10.1 Il GAS/EE fornito/a alle condizioni previste dal presente contratto sarà a disposizione del Cliente senza limitazione d'orario. Ajò Energia non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile in caso di limitazione o interruzione della fornitura (i) sia per cause di forza maggiore o atti d'autorità, compresi, in via esemplificativa e non tassativa, scioperi, terremoti, eventi naturali, leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano a Ajò Energia in tutto o in parte impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, sia (ii) per ragioni di carattere tecnico, lavori da eseguire lungo la rete di distribuzione/trasporto o atti o omissioni attribuibili al Distributore o all'impresa di trasporto. Gli interventi di manutenzione programmata che comportino l'interruzione della fornitura saranno preannunciati dal Distributore al Cliente con congruo preavviso. I tempi minimi di preavviso e la durata massima delle interruzioni programmate sono regolati dall'ARERA che ne controlla il rispetto da parte del Distributore. In ogni caso, dette interruzioni non comporteranno obbligo alcuno di indennizzo o risarcimento in capo a Ajò Energia, né potranno costituire motivo di scioglimento del contratto. In nessun caso Ajò Energia potrà essere considerata responsabile per fatti riconducibili al Distributore e/o al Trasportatore. 10.2 Gli aspetti tecnici concernenti la consegna del GAS/EE attingono al Distributore e al Trasportatore. Ajò Energia si impegna comunque a fornire al Cliente la necessaria consulenza ed assistenza per la gestione dei rapporti del Cliente stesso nei confronti del Trasportatore e del Distributore. In nessuno di tali casi il Cliente potrà ottenere abbuoni, riduzioni, risarcimenti o indennizzi. 10.3 Ai sensi del presente Contratto sarà considerato evento di "Forza Maggiore", ogni evento o fatto non ascrivibile a una delle Parti che, nonostante l'uso dell'ordinaria diligenza, renda impossibile in tutto o in parte l'esecuzione della somministrazione dell'energia elettrica e/o del gas naturale da parte del Fornitore. Qualora la causa di Forza Maggiore comporti l'impossibilità di effettuare integralmente la somministrazione di gas naturale e/o energia elettrica oggetto del Contratto, lo stesso perderà efficacia in relazione alla somministrazione interessata da tale impossibilità. In tali ipotesi il Fornitore non sarà responsabile per il mancato adempimento dei predetti obblighi di somministrazione e sarà tenuto ad adempiere alle sole obbligazioni di somministrazione ai sensi del Contratto che non siano state colpite da tale evento di Forza Maggiore.

11. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

11.1 Il Contratto si risolverà ai sensi dell'articolo 1456 (clausola risolutiva espressa) del codice civile, su dichiarazione del Fornitore di volersi avvalere di tale diritto qualora occorra una delle seguenti ipotesi: a) mancato versamento o reintegro delle garanzie; b) effettuazione di prelievi eccedenti la potenza o pressione indicati nel Modulo di Richiesta, in violazione delle previsioni di cui al presente Contratto, ovvero effettuazione di prelievi fraudolenti del gas naturale e/o energia elettrica; c) cessione del gas naturale e/o dell'energia elettrica a terzi od utilizzazione degli stessi in siti diversi dal POD o PDR ovvero per usi diversi da quelli indicati ai sensi del Contratto; d) cessione del Contratto a terzi, ai di fuori delle ipotesi contemplate nelle presenti CGF; e) manomissione del Misuratore; f) violazione degli obblighi derivanti dal Contratto di Connessione ovvero da uno dei contratti stipulati con la Società di Distribuzione ovvero attività contraria alle norme di sicurezza; g) dichiarazioni non veritiere, anche successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto. 11.2 Resta inteso che il Fornitore avrà altresì diritto di risolvere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile tutti gli eventuali contratti di somministrazione riconducibili allo stesso Cliente qualora gli inadempimenti di quest'ultimo sopra indicati siano accertati con riferimento anche ad una sola delle utenze a lui intestate. 11.3 Resta inteso che il Contratto si considererà automaticamente risolto ai verificarsi delle seguenti condizioni: a) perdita, da parte del Fornitore, dell'autorizzazione alla vendita di gas ai clienti finali; b) cessazione dell'efficacia, per qualsiasi motivo, del Contratto di Trasporto e/o del Contratto di Dispacciamento e/o del Contratto di Connessione o del contratto di distribuzione tra il Fornitore e la Società di Distribuzione del gas competente, nonché per cessazione di efficacia, del contratto in essere con l'utente del dispacciamento, per l'erogazione del servizio di trasporto e dispacciamento, qualora il Fornitore non sia esso stesso direttamente utente del dispacciamento o distribuzione.

12. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

12.1 Il Cliente consente, sin da ora, che il Contratto e/o i relativi mandati, nonché i crediti derivanti possano essere ceduti dal Fornitore a terzi senza limitazioni.

13. ELEZIONI DI DOMICILIO - COMUNICAZIONI - RECLAMI - RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

13.1 Il Cliente elegge domicilio all'indirizzo riportato nel Modulo di Richiesta. 13.2 Il Fornitore elegge domicilio in Cagliari, Via Francesco Ciusa 101, numero verde clienti 800.036.800, fax 0707968765, e-mail servizioclienti@ajoenergia.it, PEC ajoenergia@legalmail.it. 13.3 Qualsiasi richiesta di informazioni potrà essere inoltrata al Fornitore telefonicamente, al numero del Servizio Clienti 800.036.800, o a mezzo di lettera, telefax o e-mail/PEC. Qualsiasi variazione dei recapiti sarà comunicata al Cliente in fattura e nel sito internet www.ajoenergia.it. 13.4 Tutte le comunicazioni tra le parti devono avvenire per iscritto ai domicilia eletti. 13.5 Eventuali reclami e richieste scritte di informazioni possono essere inoltrati a Ajò Energia Srl, Via Francesco Ciusa 101 - 09131 Cagliari, oppure tramite fax al numero 0707968765, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito www.ajoenergia.it. Nel caso non si utilizzi l'apposito modulo, nella comunicazione dovranno essere indicate obbligatoriamente le seguenti informazioni minime: nome, cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso dall'indirizzo di fornitura) o di posta elettronica per l'invio della risposta scritta, il servizio a cui si riferisce il reclamo (energia elettrica e/o gas naturale o entrambi), il codice alfanumerico identificativo del PDR/POD, ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente e una breve descrizione dei fatti contestati. 13.5 Il Fornitore verificherà l'attendibilità della richiesta e fornirà una risposta scritta, che verrà inviata al Cliente entro i termini previsti dal TIQV. I reclami relativi al servizio di distribuzione e misura sono inoltrati al Distributore dal Fornitore o direttamente dal Cliente. 13.6 Il Fornitore si impegna a rispettare i livelli specifici e generali di qualità come fissati dall'ARERA nel TIQV e la relativa corresponsione degli indennizzi così come riportato nella Informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciale. 13.7 Il Cliente a seguito di mancata risposta del Fornitore ad un reclamo scritto entro il termine stabilito dal TIQV o in caso di risposta non soddisfacente dovrà, prima di ricorrere a vie giudiziarie, rivolgersi, ai sensi del TIQV, al Servizio Conciliazione dell'ARERA per tentare di risolvere la vertenza con la procedura, online e completamente gratuita, messa a disposizione dall'ARERA. Il Servizio è rivolto: i. nel settore GAS, ai clienti domestici e non domestici connessi in bassa pressione (BP); ii. nel settore EE, ai clienti domestici e ai clienti non domestici connessi in bassa e media tensione (BT/MT). 13.8 Per le controversie inerenti all'applicazione del Contratto sarà competente: i) per il Cliente Domestico il Foro di residenza o di domicilio del Cliente, se ubicato nel territorio dello Stato italiano ii) per il Cliente non Domestico in via esclusiva il Foro di Cagliari.

14. VARIAZIONE UNILATERALE DEL CONTRATTO

14.1 Il Fornitore si riserva il diritto di variare unilateralmente le condizioni contrattuali di fornitura in vigore, per giustificato motivo, inviando al Cliente relativa comunicazione scritta con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla data di decorrenza della variazione medesima, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente stesso. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore. In caso di dissenso, il Cliente potrà recedere dal Contratto senza oneri secondo quanto indicato nella comunicazione di variazione unilaterale. Qualora il Cliente non abbia comunicato con le modalità sopra indicate la propria volontà di recedere, le proposte formulate dal Fornitore si intenderanno accettate e il Contratto stesso modificato di conseguenza a partire dalla data indicata nella comunicazione. 14.2 La comunicazione di variazione verrà inviata in un documento distinto dalla bolletta ed in ogni caso in maniera disgiunta da quest'ultima. 14.3 La comunicazione di cui all'art. 14.1 non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico nel qual caso il Cliente è informato della variazione nella prima fattura in cui le variazioni sono applicate. 14.4 Eventuali clausole e/o condizioni obbligatoriamente imposte da leggi ovvero da provvedimenti normativi o regolamentari di pubbliche autorità, inclusa la ARERA, o di altri soggetti competenti, e/o modifiche del sistema di determinazione dei corrispettivi per la vendita del gas naturale e dell'energia elettrica nonché per i servizi di trasmissione, trasporto, dispacciamento e misura, si intenderanno automaticamente inseriti nel Contratto.

15. INDENNIZZI AUTOMATICI

15.1 Fatti salvi gli altri casi previsti dal presente contratto e dalla normativa vigente, in conformità a quanto previsto dal Codice di Condotta Commerciale, Ajò Energia corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico, pari a 30 (trenta) euro, nel caso di mancato rispetto delle modalità e tempistiche di comunicazione delle eventuali variazioni contrattuali unilaterali. 15.2 Il Fornitore corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico nel caso di mancato rispetto dei termini di emissione della fattura di periodo. Il valore dell'indennizzo è pari a: i. 6 (sei) euro nel caso di ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine previsto, maggiorato di 2 (due) euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 (venti) euro per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari; ii. 40 (quaranta) euro per ritardi compresi tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari; iii. 60 (sessanta) euro per ritardi superiori a 90 giorni solari. iv. L'indennizzo sarà corrisposto nella prima fattura utile. 15.3 Il Fornitore corrisponderà al cliente un indennizzo automatico nel caso di emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale a seguito di cessazione della fornitura oltre i termini previsti. Il valore dell'indennizzo è pari a 4 (quattro) euro: i. nel caso di ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine previsto; ii. maggiorato di 2 (due) euro ogni 10 (dieci) giorni ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 22 (ventidue) euro per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari. 15.4 L'indennizzo sarà corrisposto nella fattura di chiusura. L'indennizzo sarà corrisposto anche per ritardo nell'emissione della fattura di chiusura basata su consumi stimati, nel caso di indisponibilità dei dati di misura. 15.5 Il Cliente avrà altresì diritto ad un indennizzo automatico di ammontare pari a 35 (trentacinque) euro qualora il Distributore locale metta a disposizione del venditore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura (escluso cambio fornitore diverso da switching) decorso un tempo superiore a 30 giorni dalla cessazione della fornitura. L'indennizzo sarà trasferito al Cliente in occasione della fattura di chiusura solo a valle del riconoscimento da parte del Distributore locale al Fornitore. 15.6 Gli indennizzi automatici saranno riconosciuti secondo le modalità previste dalla normativa in tema di qualità commerciale (TIQV) o secondo le diverse specifiche previste dalla regolazione.

16. RISERVATEZZA

16.1 Le parti si impegnano, nella vigenza del Contratto, a tenere riservate e a non divulgare informazioni relative al Contratto stesso, salvo espresso consenso dell'altra parte o salvo il caso in cui la comunicazione a terzi sia necessaria per il perfezionamento del contratto o per l'adempimento degli obblighi da esso derivanti. Il Fornitore potrà comunque riferirsi al Cliente fornito ed all'ambito in cui esso opera a fini pubblicitari e promozionali. Il Cliente potrà comunicare a terzi di essere rifornito di energia elettrica e/o di gas dal Fornitore, ma non potrà diffondere dettagli economici, commerciali e tecnici del rapporto.

17. NORME DI CHIUSURA

17.1 Per quanto non espressamente pattuito, si applicano le norme del diritto italiano. 17.2 L'eventuale nullità di una o più clausole del Contratto non comporterà l'invalidità dell'intero Contratto. 17.3 I clienti domestici, i condomini e i clienti altri usi con misuratore di classe fino a G25, che utilizzano, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficiano in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della Del. 223/2016/R/gas. Per ulteriori dettagli circa la copertura assicurativa e la modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare direttamente lo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate sul sito internet www.arera.it. Copia della polizza di assicurazione e del modulo per la denuncia del sinistro è disponibile presso gli sportelli del Fornitore e sul sito internet www.ajoenergia.it. 17.4 Il Contratto potrà essere registrato in caso d'uso e le eventuali spese sostenute per la registrazione saranno a carico della parte che vi ha dato causa. 17.5 Il Bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune. Il Bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Per maggiori informazioni visita il sito www.arera.it o chiama il n° verde 800.166.654.

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ajò Energia Srl, con sede in Via Francesco Ciusa 101, 09131 Cagliari (CA), in qualità di titolare del trattamento dei dati (il "Titolare") La informa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR") e della normativa applicabile in tema di protezione dei dati personali, che i dati da Lei comunicati in fase di sottoscrizione del contratto con il Titolare, di richiesta di servizi/prodotti, ovvero successivamente, quali ad esempio: nome, cognome, codice fiscale, documento di identità, indirizzo, email, n. di telefono, coordinate bancarie etc. (i "Dati") saranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità: i) conclusione ed esecuzione del contratto od adempimento di impegni precontrattuali su Sua richiesta (compresa la fatturazione, il pagamento, la gestione dei reclami, l'addebito del canone RAI etc.); ii) fornirLe l'assistenza di volta in volta richiesta; iii) l'adempimento da parte del Titolare ad obblighi nazionali e comunitari imposti da leggi, regolamenti o prescrizioni delle Autorità competenti; iv) il perseguimento del legittimo interesse del Titolare con particolare riferimento alla tutela dei propri diritti in causa, alle verifiche sull'affidabilità dei clienti, etc.; nonché v) ove abbia prestato uno specifico consenso a tal fine, per l'invio di newsletter, comunicazioni di marketing, analisi di mercato (anche da parte di aziende terze) etc. e, infine, vi) sempre ove abbia prestato il Suo consenso, ai fini di profilazione e di analisi delle sue preferenze ed interessi. Le precisiamo che la profilazione potrà avvenire attraverso i cookie presenti sul sito www.ajoenergia.it rispetto ai quali La invitiamo a leggere la nostra Cookie Policy (anche ai fini delle modalità di disattivazione dei cookie), nonché attraverso il nostro sistema CRM. I Dati potranno essere raccolti con modalità cartacea, per via telefonica, a mezzo e-mail, attraverso la nostra pagina web. Con riferimento ai Dati raccolti per via telefonica, Le precisiamo che, ai sensi della Delibera ARERA 153/2012/R/, la Sua telefonata potrà essere registrata. Il conferimento dei dati è necessario in tutti i casi in cui il trattamento avviene per le finalità sub lett. i), ii), iii) e iv), trattandosi di trattamento dovuto per legge, di esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta od ai fini dell'esecuzione di un contratto; in caso di mancato conferimento dei Dati potrebbe dunque non essere possibile dar corso al contratto e/o rispondere alle Sue richieste. Di contro, il conferimento dei Dati per le finalità sub v) e vi) è facoltativo; in caso di mancato conferimento, però, Lei non potrà ricevere offerte personalizzate. Il trattamento dei Dati avverrà con modalità manuali e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici. Il Titolare tratterà i Dati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità sopra viste e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del Contratto, fatta salva la conservazione per l'ulteriore periodo di tempo necessario ad adempiere a specifici obblighi di legge o a provvedimenti dell'autorità, per la riscossione dei crediti residui, la gestione di contestazioni, reclami od azioni giudiziali. Quanto alle finalità di profilazione e di marketing, i Suoi Dati saranno trattati fino alla revoca del consenso prestato. Le precisiamo che, nei limiti delle finalità sopra descritte, i Suoi Dati potranno essere trattati dai dipendenti e collaboratori del Titolare debitamente istruiti, dai dipendenti e collaboratori di società controllate/controlanti/collegate al Titolare, in forza di specifici atti di nomina, da soggetti terzi come, a titolo esemplificativo, fornitori di servizi tecnici, tecnologici, istituti bancari, consulenti fiscali o legali che assistono il Titolare. Inoltre, i Suoi Dati potranno essere comunicati/resi accessibili, a seconda del caso, al distributore del Gas ovvero al distributore elettrico ed a Terna, alle Autorità del settore nonché, se dal caso, alle autorità competenti per proteggere e difendere i nostri diritti o beni. Inoltre, ove abbia prestato il Suo consenso espresso, i Suoi Dati potranno essere comunicati a società terze ai fini dell'invio di comunicazioni commerciali/promozionali. I Suoi Dati saranno trattati prevalentemente in Italia e comunque in Stati dell'Unione Europea; tuttavia, alcune attività di trattamento potrebbero essere svolte in paesi extra Ue; in tal caso il trasferimento avverrà in virtù di decisioni di adeguatezza approvate dalla Commissione Europea ovvero dell'utilizzo da parte del Titolare di Clausole Contrattuali Standard predisposte dalla Commissione Europea. La informiamo che, in qualità di soggetto interessato, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, in relazione ai Dati Personali trattati Lei ha il diritto di: accedere e chiederne copia; richiederne la rettifica; richiederne la cancellazione; ottenere la limitazione del trattamento; opporsi al trattamento; ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmettere senza impedimenti tali Dati a un altro titolare del trattamento; ove tecnicamente fattibile. Le precisiamo poi che Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Dati effettuato per finalità di marketing e di profilazione; il tal caso, resta legittimo il trattamento antecedente alla revoca del consenso. Per l'esercizio dei suoi diritti e per la revoca del Suo consenso potrà inviare una comunicazione all'indirizzo email: dpo@ajoenergia.it. Per maggiori informazioni relative ai suoi Dati potrà rivolgersi al Responsabile per la Protezione dei Dati Personali, raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: dpo@ajoenergia.it. Le ricordiamo infine che è un Suo diritto proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per avere maggiori informazioni sul trattamento dei Dati da parte del Titolare, La invitiamo a prendere visione dell'informativa reperibile sul sito www.ajoenergia.it.

19. RIFERIMENTI NORMATIVI

19.1 Nell'ambito del presente contratto si farà riferimento ai seguenti riferimenti normativi: Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 8 luglio 1998 (D. Lgs. 213/98) Decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999 (D. Lgs. 79/99); Decreto legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000 (D. Lgs. 164/00) DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (DPR 445/00); Delibera ARERA n. 229 del 18 ottobre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 11 dicembre 2001 e ss.mm.ii. (Del. 229/01); Direttiva CE n. 87 del 13 ottobre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 25 ottobre 2003 (Direttiva 2003/87/CE); Delibera ARERA n. 138 del 29 luglio 2004, pubblicata sul sito ARERA in data 31 luglio 2004 e s.m.i (Del. 138/04); Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, pubblicato in Supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale, 8 ottobre 2005, n. 235 (D. Lgs. 206/2005), che ha approvato il "Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229" (Codice del Consumo); Delibera ARERA n. 111 del 9 giugno 2006, pubblicata sul sito ARERA in data 13 giugno 2006 e s.m.i. (Del. 111/06); Delibera ARERA n. 181 del 2 agosto 2006, pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2006 e s.m.i (Del. 181/06); Decreto MISE del 31 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto 2009 (D. MISE 31/07/2009); Legge n. 2 del 28 gennaio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009 (L. 2/09); Delibera ARERA ARG/gas 64 del 28 maggio 2009, pubblicata sul sito ARERA in data 04 giugno 2009 e ss.mm.ii.; (Del. ARG/gas 64/09), che ha approvato il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale (TIVG); Delibera ARERA ARG/elt 107 del 30 luglio 2009 pubblicata sul sito ARERA in data 04 agosto 2009 e s.m.i.; (Del. ARG/elt 107/09) che ha approvato il Testo Integrato per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di disaccoppiamento (settlement) (TIS) Delibera ARERA ARG/gas 99 del 21 luglio 2011, pubblicata sul sito ARERA in data 29 luglio 2011 e ss.mm.ii.; (Del. ARG/gas 99/11), che ha approvato il Testo Integrato Morosità Gas (TIMG); Delibera ARG/elt 104/11 del 28 luglio 2011, pubblicata sul sito ARERA in data 5 agosto 2011 e s.m.i.; (Del. ARG/elt 104/11) Delibera ARERA 229/2012/R/gas del 31 maggio 2012, pubblicata sul sito ARERA in data 01 giugno 2012 e ss.mm.ii.; (Del. 229/2012/R/gas), che ha approvato il Testo Integrato Settlement Gas (TISG); Delibera ARERA 301/2012/R/eel del 19 luglio 2012, pubblicata sul sito ARERA in data 20 luglio 2012 e s.m.i.; (Del. 301/2012/R/eel) che ha approvato l'aggiornamento del Testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV); Delibera ARERA 402/2013/R/com del 26 settembre 2013, pubblicata sul sito ARERA in data 30 settembre 2013 e s.m.i. (Del. 402/2013/R/com), che ha approvato il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici (TIBEG); Delibera ARERA 574/2013/R/gas del 12 dicembre 2013, pubblicata sul sito ARERA in data 13 dicembre 2013 e s.m.i.; (Del. 574/2013/R/gas), che ha approvato la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RQDG); Delibera ARERA 40/2014/R/gas del 6 febbraio 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 7 febbraio 2014 e s.m.i. (Del. 40/2014/R/gas); Delibera ARERA 398/2014/R/eel del 31 luglio 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 1 agosto 2014 e s.m.i. (Del. 398/2014/R/eel); Delibera ARERA 501/2014/R/com del 16 ottobre 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 20 ottobre 2014 e s.m.i. (Del. 501/2014/R/com); Delibera ARERA 258/2015/R/com del 29 maggio 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 04 giugno 2015 e s.m.i. (Del. 258/2015/R/com), che ha approvato il Testo integrato della morosità elettrica (TIMOE); Delibera ARERA 487/2015/R/eel del 14 ottobre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 19 ottobre 2015 e s.m.i. (Del. 487/2015/R/eel); Delibera ARERA 584/2015/R/com del 4 dicembre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 4 dicembre 2015 e s.m.i. (Del. 584/2015/R/com); Delibera ARERA 646/2015/R/eel del 22 dicembre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 22 dicembre 2015 e s.m.i. (Del. 646/2015/R/eel) che ha approvato il Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023 (TIQE); Delibera ARERA 654/2015/R/eel del 23 dicembre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 28 dicembre 2015 e s.m.i. (Del. 654/2015/R/eel) che ha approvato il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2019 (TIT), il Testo integrato del servizio di misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2019 (TIME) e il Testo Integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di Connessione per il periodo di regolazione 2016-2019 (TIC); Delibera ARERA Del. 102/2016/R/com del 10 marzo 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 11 marzo 2016 e s.m.i. (Del. 102/2016/R/com); Del. 209/2016/E/com del 5 maggio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 6 maggio 2016 e s.m.i. (Del. 209/2016/E/com), che ha approvato il Testo Integrato Conciliazione (TICO); Delibera ARERA 223/2016/R/gas del 12 maggio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 13 maggio 2016 e s.m.i. (Del. 223/2016/R/gas); Delibera 413/2016/R/com del 21 luglio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 22 luglio 2016 e s.m.i. (Del. 413/2016/R/com), che ha approvato il Testo Integrato della Qualità della Vendita (TIQV); Delibera 463/2016/R/com del 4 agosto 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 5 agosto 2016 e s.m.i. (Del. 463/2016/R/com), che ha approvato il Testo Integrato Fatturazione (TIF); Delibera ARERA 775/2016/R/gas del 22 dicembre 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 23 dicembre 2016 e s.m.i. (Del. 775/2016/R/gas), che ha approvato la Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas (RTDG); Delibera ARERA 783/2017/R/com del 23 novembre 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 24 novembre 2017 e s.m.i. (Del. 783/2017/R/com); Delibera ARERA 555/2017/R/com del 27 luglio 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 31 luglio 2017 e s.m.i. (Del. 555/2017/R/com), che ha approvato la disciplina delle Offerte PLACET (PLACET) Delibera 593/2017/R/com del 3 agosto 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2017 e s.m.i. (Del. 593/2017/R/com), che ha approvato il Testo Integrato Sistema Indennitario (TISIND); Delibera ARERA 366/2018/R/com del 28 giugno 2018, pubblicata sul sito ARERA in data 02 luglio 2018 e ss.mm.ii. (Del. 366/2018/R/com), che ha approvato il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (Codice di condotta commerciale); Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2018 (D. Lgs. 101/2018); Delibera ARERA 569/2018/R/com del 13 novembre 2018, pubblicata sul sito ARERA in data 14 novembre 2018 e s.m.i.; (Del. 569/2018/R/com), che ha approvato le Disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio dei clienti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni (Disciplina della prescrizione). Nelle restanti parti del contratto, le fonti normative suddette sono citate in forma sintetica.